



Comune di
SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

**Regolamento generale delle entrate
comunali**

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 106 del 31/08/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 31/05/2022

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI	
Art. 1	Ambito di applicazione e finalità del regolamento
Art. 2	Definizione delle entrate
Art. 3	Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni
TITOLO II RAPPORTI CON I CITTADINI	
Art. 4	Informazione dei contribuenti
Art. 5	Contenuto dei regolamenti
Art. 6	Trasparenza e semplificazione
Art. 7	Tutela della buona fede
TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE	
Art. 8	Forme di gestione
Art. 9	Responsabili delle entrate
Art. 10	Attività di verifica e di controllo
Art. 11	Dichiarazione tributaria
TITOLO IV RISCOSSIONE	
Art. 12	Modalità di riscossione
Art. 13	Versamenti ed importi minimi
Art. 14	Sanzioni
Art. 15	Interessi
Art. 16	Cause esimenti
Art. 17	Ravvedimento
Art. 18	Rimborsi
Art. 19	Accollo
Art. 20	Compensazione del tributo
Art. 21	Sospensione del versamento di entrate tributarie
TITOLO V ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA	
Art. 22	Accertamento esecutivo di entrate tributarie
Art. 23	Accertamento esecutivo di entrate patrimoniali
Art. 24	Accertamento di entrate diverse
Art. 25	Notifica degli atti di accertamento
Art. 26	Recupero bonario
Art. 27	Riscossione coattiva
Art. 28	Azioni cautelari ed esecutive
Art. 29	Crediti inesigibili
Art. 30	Rateizzazione

TITOLO VI	
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI	
CAPO I° - CONTENZIOSO	
Art. 31	Disciplina
CAPO II° - DIRITTO DI INTERPELLO	
Art. 32	Oggetto
Art. 33	Materie oggetto di interpello
Art. 34	Procedura ed effetti
Art. 35	Legittimazione e presupposti
Art. 36	Contenuto delle istanze
Art. 37	Inammissibilità delle istanze
CAPO III° - AUTOTUTELA	
Art. 38	Esercizio dell'autotutela
CAPO IV° - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
Art. 39	Oggetto dell'adesione
Art. 40	Ambito dell'adesione
Art. 41	Competenza
Art. 42	Attivazione del procedimento
Art. 43	Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
Art. 44	Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 45	Svolgimento del contraddittorio
Art. 46	Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
Art. 47	Esito negativo del procedimento
Art. 48	Modalità di pagamento
Art. 49	Perfezionamento ed effetti della definizione
CAPO V° - RECLAMO E MEDIAZIONE	
Art. 50	Oggetto
Art. 51	Effetti
Art. 52	Competenza
Art. 53	Valutazione ed accordo di mediazione
Art. 54	Perfezionamento e sanzioni
Art. 55	Mancato accoglimento della mediazione o accoglimento parziale
Art. 56	Irregolarità nel perfezionamento della definizione
TITOLO VII	
DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	
Art. 57	Disposizioni finali
Art. 58	Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000, disciplina le entrate comunali, tributarie e non tributarie, con esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
3. Nell'ambito delle entrate tributarie, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune opera nel rispetto dei principi di:
 - chiarezza delle norme e degli obblighi tributari: le norme regolamentari e gli atti amministrativi devono essere redatti in modo chiaro al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte di cittadini e perseguire così l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate;
 - certezza delle norme: per garantire la certezza del comportamento da tenere ai fini tributari è istituito per i contribuenti il diritto di interpello;
 - pubblicità dei provvedimenti comunali: deve essere assicurata adeguata pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria;
 - diritto all'informazione mediante iniziative che:
 - a) garantiscono la completa e agevole informazione in ordine alle disposizioni tributarie comunali mettendo a disposizione testi del regolamento e delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote, privilegiando la via elettronica;
 - b) consentono al contribuente di conoscere le informazioni in possesso del Comune in ordine alla propria posizione tributaria, anche per via elettronica, nel rispetto della tutela della riservatezza personale e della sicurezza della banca dati.
4. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, e conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, non sono oggetto di disciplina con il presente Regolamento, l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, la determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.
5. Le singole entrate possono essere ulteriormente disciplinate, nel dettaglio, con appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo o entrata oggetto di regolazione. I regolamenti comunali disciplinanti le singole entrate non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

Art. 2 – Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite in applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di competenza del Comune.

2. Costituiscono entrate non tributarie tutte le entrate che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi dovuti da terzi per l'uso, il godimento e la gestione di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, anche a domanda individuale, ed in genere ogni altra risorsa non tributaria la cui titolarità spetta al Comune, ivi comprese le entrate ordinarie di diversa natura dalle precedenti spettanti al Comune per disposizione di legge o regolamento, anche derivanti da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari, contratti o altro.

Art. 3 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi e alle altre entrate comunali, individuate nell'art. 6 del presente regolamento, sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

TITOLO II

Rapporti con i cittadini

Art. 4 - Informazione dei contribuenti

1. I rapporti con i cittadini devono essere basati su criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Gli uffici comunali devono assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di entrate, delle tariffe, delle aliquote, dei prezzi e delle relative modalità di computo, al fine di agevolare gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Devono essere portati a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei i provvedimenti emessi dal Comune inerenti l'organizzazione, le funzioni e i procedimenti in materia di entrate.

Art. 5 - Contenuto dei regolamenti

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. Le norme regolamentari delle singole entrate devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere adempimenti a carico del cittadino non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento particolare o più favorevole di quello previsto per legge.

Art. 6 - Trasparenza e semplificazione

1. Al cittadino deve essere assicurata l'effettiva conoscenza degli atti allo stesso destinati. A tal fine il Comune provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal cittadino, ovvero nel luogo ove lo stesso ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
2. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
3. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del cittadino in tempi utili e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
5. Al cittadino non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Art. 7- Tutela della buona fede

1. I rapporti tra cittadino e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente nei casi in cui:
 - a) si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima;
 - b) è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.

Titolo III

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 8 – Forme di gestione

1. Le attività di accertamento, recupero e riscossione delle entrate comunali, se non gestite direttamente dal Comune, possono essere svolte nelle forme previste dal capo V del titolo II e dal titolo V del d. lgs. 267/2000 e dalle altre norme vigenti in materia.
2. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. La forma di gestione deve corrispondere a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 9 - Responsabili delle entrate

1. Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate le attività che generano l'entrata nell'ambito del servizio di riferimento.
2. I Responsabili delle entrate non tributarie curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità

- dell'Ente.
3. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al funzionario responsabile del tributo specifico, designato a norma di legge.
 4. Ai Responsabili delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
 5. Qualora siano affidati a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
 6. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
 7. I soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie sono di seguito chiamati "Responsabili".
 8. Gli atti di gestione ed acquisizione delle entrate devono recare l'indicazione del Responsabile di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000.

Art. 10 - Attività di verifica e di controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento, che disciplinano le singole entrate.
2. Qualora le attività di gestione di un'entrata siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento, che devono indicare il nominativo del Responsabile.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
4. L'Ufficio cui è affidata la gestione delle entrate tributarie dell'ente ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni indicate dal medesimo contribuente, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni. Qualora il contribuente non fornisca i dati e le notizie richieste, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.
5. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento. In particolare, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a fornire copia all'ufficio tributi.
6. Il coordinamento di attività ispettive e di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Art. 11 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal Regolamento.
2. Fatta eccezione per i tributi i cui modelli di dichiarazione sono approvati con Decreto Ministeriale, la dichiarazione anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

TITOLO IV

RISCOSSIONE

ART. 12 – Modalità di riscossione

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal regolamento di contabilità dell'ente.

ART. 13 - Versamenti ed importi minimi

1. Non sono dovuti versamenti fino alla concorrenza degli importi indicati nei regolamenti disciplinanti ciascuna entrata. In mancanza, il limite entro il quale non è dovuto il versamento è fissato ad Euro 3,00 (tre). I predetti limiti sono da riferirsi all'importo complessivamente dovuto e da intendersi comprensivi di eventuali addizionali.
2. I pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Il Comune non procede ad effettuare rimborsi entro gli importi indicati nel precedente comma 1. Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento per importi pari o inferiori a quelli indicati al precedente comma 1.
4. Il Comune non procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, sia inferiore ad Euro 10,00 (dieci).

ART. 14 – Sanzioni

1. La misura della sanzione viene determinata dal responsabile del tributo, ovvero dal responsabile del servizio negli altri casi.
2. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e ss.mm.ii; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlate al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

ART. 15 – Interessi

1. Gli interessi per l'accertamento, la riscossione e il rimborso delle somme dovute a titolo di tributi sono determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di 1,5 (uno virgola cinque) punti percentuali;
2. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento di cui agli artt. 23, 24 e 25 del presente Regolamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di 1,5 (uno virgola cinque) punti percentuali.
3. Gli interessi per l'accertamento, la riscossione e il rimborso delle entrate diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, sono dovuti in misura pari al tasso legale.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Art. 16 - Cause esimenti

1. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.
2. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente.

Art. 17 – Ravvedimento

1. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo o di presentazione della dichiarazione alla scadenza stabilita, si applicano le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso.
2. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la

presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

- f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 3. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l'articolo 13-bis comma 1 del d.lgs. n. 472/1997.

ART. 18 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute di natura tributaria deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta esecutiva la sentenza che accerta e conferma il diritto al medesimo. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al secondo periodo è interrotto. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del comune, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento da parte del contribuente della richiesta di chiarimenti.
2. Il rimborso di somme versate e non dovute di natura extratributaria può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologia di entrate, a decorrere dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito. Il Responsabile dell'entrata, entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
3. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'art. 16, commi 1 e 3 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 19 – Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 20 – Compensazione di tributo

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versate sugli anni precedenti, senza interessi, purché, alla data di presentazione della comunicazione di cui al successivo comma, non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. È consentita la compensazione tra crediti e debiti afferenti a tributi della stessa natura (ad es. IMU-TASI oppure TARI- componente IUC e TARI), anche con riferimento a diverse annualità, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare a compensazione distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
6. Non si dà luogo a compensazioni per importi pari od inferiori, per ciascun anno d'imposta, all'importo minimo previsto per i rimborsi del medesimo tributo.

Art.21 – Sospensione del versamento di entrate tributarie

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

TITOLO V

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 22- Accertamento esecutivo di entrate tributarie

1. I provvedimenti di accertamento relativi ai tributi locali hanno per oggetto la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di deca-

denza, entro i termini di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del Decreto Lgs. 18 dicembre 1997, n° 472 e successive modificazioni.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio relativi ai tributi locali devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
5. Gli avvisi devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione. Gli avvisi devono inoltre contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere. Il contenuto dell'avviso è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
7. L'avviso di accertamento di cui al presente articolo acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Art. 23 - Accertamento esecutivo di entrate patrimoniali

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica.

Art. 24 - Accertamento di entrate diverse

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, diverse da quelle di cui agli artt. 23 e 24, deve avvenire in forma scritta con l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni

nella misura prevista dall'art. 1224 e ss. del Codice Civile, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento. L'atto di contestazione è reso noto al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta certificata.

Art. 25 - Notifica degli atti di accertamento

1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del Comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il responsabile dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art. 9. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 26 – Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare-
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Art. 27- Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
2. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel

quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
4. La riscossione coattiva può essere effettuata:
 - a) a seguito dell'intervenuta esecutività di avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) con ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c) con cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602.
5. Per le entrate tributarie il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
6. Per le entrate di natura patrimoniale, resta salva la facoltà dell'Ente di procedere al recupero, utilizzando gli strumenti ordinari di ingiunzione ed esecuzione previsti dall'ordinamento (decreto ingiuntivo, precetto, esecuzione, ecc.).
7. Decorso 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
8. Con riferimento agli atti di cui al comma 4 lett. a), in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
9. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1, c. 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
10. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00 (dieci/00).
11. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 28 - Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 29 – Crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 30 – Rateizzazione

1. Fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che, in particolari materie, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di rateazioni, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse, a seguito di specifica istanza presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo piani rateali che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) la rateizzazione può essere concessa esclusivamente a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale. Per importi fino ad euro 6.000,00 la predetta condizione è autocertificata dal debitore al momento della presentazione dell'istanza con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il soggetto che concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell'Ente nonché quelle gestite dall'Agenzia delle Entrate. In caso di importi superiori al limite sopra indicato, per le persone fisiche e ditte individuali si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. Il soggetto che concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell'Ente nonché quelle gestite dall'Agenzia delle Entrate. In ogni caso può essere richiesta la giacenza media dei conti intestati all'istante.
 - b) l'importo da rateizzare deve essere superiore ad euro 100,00;
 - c) la rata minima non può essere inferiore ad euro 50,00 per le persone fisiche e ad euro 100,00 per le persone giuridiche;
2. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma, il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili fino ad un massimo di settantadue rate, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) da euro 6.000,01 a euro 10.000,00 fino a trentasei rate mensili;
 - h) oltre euro 10.000,01 fino a settantadue rate mensili.
3. Per importi superiori ad euro 6.000,00 ovvero nei casi di dubbia esigibilità, è richiesta garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare rilasciata da sog-

getto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

4. Per i debiti di natura tributaria derivanti da accertamenti emessi entro il 31 dicembre 2019, il Funzionario responsabile del tributo stabilisce il numero massimo delle rate in cui suddividere il debito in ragione del termine entro il quale può essere notificato l'atto di riscossione coattiva, salvo che per il debito medesimo non venga prestata garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa.
5. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento, nella misura stabilita all'articolo 16 del presente Regolamento che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
6. Con riferimento ai tributi comunali, in caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo delle sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se l'istanza di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione del contribuente di adesione all'atto notificato, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento per l'atto medesimo.
7. La scadenza di ciascuna rata è fissata all'ultimo giorno del mese.
8. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata e, nei casi in cui è richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Tributi, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.
9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può essere più rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è riscuotibile in unica soluzione.
10. In caso di documentato e comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà economica si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali del debitore in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
11. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato qualora il debitore negli ultimi cinque anni sia stato ammesso ad altra dilazione di pagamento per debiti della stessa natura e dichiarato decaduto dal benefici.
12. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

TITOLO VI

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

CAPO I° CONTENZIOSO

ART. 31 – Disciplina

1. Il contenzioso avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinato dalle norme del codice

- di procedura civile.
2. Il contenzioso avente per oggetto entrate tributarie è disciplinato dal D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II° DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 32 – Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, dell'articolo 11 della legge n. 212/2000, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Sogliano Cavour.

Art. 33 - Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 34 - Procedura ed effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte

degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 35 - Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 36 - Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 37 - Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 36 del presente Regolamento;
 - b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 35 del presente Regolamento;

- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 del presente Regolamento, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

CAPO III° AUTOTUTELA

Art. 38 - Esercizio dell'autotutela

1. Il Responsabile del tributo o dell'entrata, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere, con atto motivato:
 - a) all'annullamento, in tutto o in parte, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia della cessazione della materia del contendere.
4. Il Responsabile del tributo o dell'entrata può procedere ad annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva ed automaticamente comporta la restituzione delle somme indebitamente riscosse, fermo restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
7. L'annullamento dell'atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
8. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

CAPO IV° ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 39 – Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997 e dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dei tributi comunali, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. n. 218/1997.

Art. 40 - Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili. Sono esclusi gli accertamenti di mera liquidazione della pretesa emessi sulla base di elementi dichiarati e gli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 41 - Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 42 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso; è esclusa l'applicazione dell'articolo 5-ter del d.lgs. n. 218/1997 (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio);
 - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 43 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso

di accertamento, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini delle attività di liquidazione ed accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
 3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
 4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.
 5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 44 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
4. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
6. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
7. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
8. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
10. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 45 – Svolgimento del contraddittorio

1. A seguito del contraddittorio, l'ufficio redige, in duplice esemplare, verbale sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
3. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.

Art. 46 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 47 – Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 48 – Modalità di pagamento

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia eventualmente richiesta. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. In caso di pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 31 del presente Regolamento, il mancato pagamento delle rate comporta per il contribuente la decadenza dal beneficio della rateazione sulla base di quanto previsto dall'art. 31, comma 9, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 49 – Perfezionamento ed effetti della definizione

1. Con il perfezionamento dell'atto di adesione con le modalità di cui al comma 1 del precedente art. 49, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

CAPO V° RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 50 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17-*bis* del d.lgs. n. 546/1992 come modificato dal d.lgs. n. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi del dell'articolo 17-*bis* del d.lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992, in misura pari all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 51 – Effetti

1. La presentazione del ricorso che ai sensi dell'art. 17-*bis* del d.lgs. n.546/1992 costituisce istanza di reclamo/mediazione, produce gli effetti di cui ai successivi commi.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-*bis* del d.lgs. n. 546/1992.

Art. 52 – Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in via generale, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto.
2. Con apposito atto della Giunta Comunale può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 53 – Valutazione ed accordo di mediazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, può formulare d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) accoglimento o rigetto, anche parziale, dei motivi del reclamo e conseguente annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;
 - b) formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente ed eventuale sottoscrizione delle parti.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.
4. Qualora le parti pervengano ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elencare le modalità con cui si è pervenuti all'accordo, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.

Art. 54 – Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima

devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di definizione dell'accordo.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente, nel rispetto delle norme indicate al comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

Art. 55 – Mancato accoglimento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.
2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.

Art. 56 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - a) versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - b) mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - c) mancata prestazione della garanzia, quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, il Responsabile valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - a) versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
 - c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

TITOLO VII°

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 57 – Disposizioni finali

1. A far data dall'entrata in vigore il presente Regolamento abroga il Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione del C.C. n° 9 del 29/03/2007 e ss.mm.ii.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presen-

te Regolamento.

3. Le disposizioni di cui ai titoli IV e V del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti.
5. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 58 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020.